

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA ELABORAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA FAMILIARE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI PREVISTO DAL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE 2009/15, APPROVATO COL PIANO DISTRETTUALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 E DENOMINATO "L'ASSISTENTE IN FAMIGLIA".

L'anno duemila     il giorno     del mese di     con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti

- "**COMUNE DI RIMINI**" con sede in Rimini Piazza Cavour n. 27, C.F: 00304260409, in persona del Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Servizi Educativi dott. Bruno Borghini, nato a Rimini il 14/07/1952, (di seguito per brevità denominato "**Comune**") che agisce in ottemperanza della determinazione dirigenziale n

e

- il/la ..... con sede legale in ....., via ....., tel ....., fax, ..... e mail .....,CF/partita IVA .....nella persona del legale rappresentante sig. .... (in seguito per brevità denominato/a "**l'affidatario**");

### si stipula il seguente contratto

#### 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto la gestione di un progetto nell'ambito della assistenza alle persone non autosufficienti previsto dal Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale 2009/15, approvato col Piano distrettuale per la non autosufficienza 2015 e denominato "l'Assistente in famiglia".

Il progetto è rivolto alla popolazione anziana e disabile e alle assistenti familiari, ha la finalità di fornire supporto alle persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti nella ricerca di cura e assistenza e persegue l'obiettivo di sostenerle nella scelta della permanenza nel loro domicilio. Il progetto è altresì rivolto alle assistenti familiari e ha la finalità di evitare forme di lavoro irregolare e la qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari con l'obiettivo di avviare un percorso di progressiva integrazione del loro lavoro nella rete dei servizi socio-sanitari.

Il servizio dovrà concretizzarsi nello svolgimento delle attività previste dettagliatamente nel progetto presentato dall'affidatario in sede di offerta, che viene allegato quale parte integrante al presente capitolato. Eventuali difformità e scostamenti nella gestione, non autorizzati, costituiranno inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 14.

L'affidatario nello svolgimento delle proprie attività dovrà altresì garantire l'interazione con la rete dei servizi socio-sanitari e dei soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto, nominando un proprio referente responsabile dei rapporti anche con il Comune.

#### 2 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.

Il corrispettivo del presente appalto è determinato dall'offerta presentata in sede di gara e risultata aggiudicataria.

I pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità :

A) per le attività di **Consulenza e orientamento** ( punto 1, lettera A, del Disciplinare di gara ) a seguito della emissione di fatture bimensili per il numero di ore effettivamente svolte;

B) per le attività di **aggiornamento e qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari** ( punto 1, lettera B, del Disciplinare di gara ) verranno pagate solo le azioni ritenute opportune ed espressamente ordinate, dietro presentazione di fatture accompagnate da apposite relazioni e documenti giustificativi, da emettere a conclusione di ogni attività effettivamente svolta.

#### 3 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'affidatario sarà tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 3 agosto 2010 n. 136, comunicando a tal fine il Conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata legge.

#### 4 CONDIZIONI GENERALI.

L'affidatario per lo svolgimento delle attività del servizio usufruirà delle seguenti sedi dotate di collegamento alla rete internet, i cui costi sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

**Comune di Rimini :**

- Settore di Protezione sociale, Via Ducale, 7
- Casa dell'Intercultura, via Toni;
- Centro per l'Impiego della Provincia di Rimini, p.le Bornaccini

**Comune di Santarcangelo :** piazza Ganganelli, n1,;

**Comune di Bellaria Igea Marina :** piazza del Popolo, n. 1;

**Comune di Novafeltria :** piazza Bramante, n. 11.

Sono altresì a carico del Comune le spese per le utenze.

E' a carico dell'affidatario la dotazione di personal computer e relative stampanti.

Le sedi indicate potranno variare per successive esigenze dei Comuni.

L'affidatario sarà responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di quant'altro venga utilizzato nello svolgimento delle attività oggetto di appalto e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

#### 5 PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.

Il contratto ha durata di 8 ( otto ) mesi a decorrere dal 1 maggio 2016. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per il Comune, al soggetto aggiudicatario potrà essere affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, fino ad un massimo di ulteriori 8 ( otto ) mesi, un nuovo, analogo servizio, come previsto dall'articolo 57, comma 5, lettera B, del D.Lgs. 163/2006.

Al soggetto aggiudicatario potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo progetto conforme a quello con cui è stato aggiudicato il servizio. In questo caso il prezzo sarà soggetto alla sola revisione prevista dall'articolo 115 del D.Lgs.163/06.

Qualora alla scadenza del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento, l'aggiudicatario dovrà garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni su richiesta dell'Amministrazione per il periodo di tempo strettamente necessario.

#### 6 AUMENTO DIMINUZIONE E VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO.

Il Comune di Rimini si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l'intero servizio nel limite di un quinto del prezzo complessivo di aggiudicazione anche al fine di affidare, nel corso di durata del contratto, la progettazione e l'esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle indicate nella lettera invito e nel presente Contratto.

A tal fine, ricorrendone le condizioni, le parti sottoscriveranno apposito documento che ne specificherà modalità di esecuzione e corrispettivi.

#### 7 DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO E AVVIO DEL SERVIZIO.

Sono parte integrante e sostanziale del Contratto, l'offerta tecnica ( progetto di gestione ) presentata dall'affidatario, e l'offerta economica.

#### 8 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

L'affidatario si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano il gestore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la

loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario dovrà altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai Contratti Collettivi di Lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

Il mancato versamento dei contributi e competenze costituisce inadempimento contrattuale.

L'affidatario si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di valenza dell'appalto. Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune, nella persona del responsabile del procedimento individuato, procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo e assegnerà al gestore il termine massimo di 20 ( venti ) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'affidatario non adempia entro il termine suddetto, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dello stesso e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

E' facoltà dell'affidatario programmare il numero, la dislocazione e gli orari del personale con la propria autonomia organizzativa. Tali elementi, che devono essere indicati nel progetto, non potranno essere modificati nel corso di validità del servizio senza un preventivo accordo con il Comune.

Lo stesso personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione relativa al proprio inquadramento contrattuale o alla propria qualifica professionale. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale istituzionalmente preposto ad effettuare i controlli.

L'affidatario, su motivata richiesta del Comune, ha l'obbligo di sostituire il personale ritenuto dal Comune non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.

Su richiesta del Comune l'affidatario dovrà esibire prova dell'adempimento di quanto prescritto.

L'affidatario, prima dell'inizio del servizio e' tenuto a trasmettere al Comune la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici; i nominativi dei lavoratori impiegati con i relativi curriculum.

## 9 CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nel progetto.

In caso di inosservanza delle clausole contrattuali o di difformità dal progetto, il referente comunale contesta le difformità all'affidatario. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere contro dedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 14.

## 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

L'affidatario dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T., di importo congruo, a copertura di

qualsiasi rischio derivante dall'espletamento dei servizi nonché per i rischi derivanti al Comune in conseguenza del servizio.

La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto ed in ogni caso per l'inizio del servizio.

11 SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni).

L'affidatario è obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale alle proprie dipendenze, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

12 DUVRI.

Per la realizzazione del servizio oggetto trattandosi di prestazioni esclusivamente intellettuali si esclude la predisposizione del DUVRI.

13 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI RIMINI.

E' a carico del Comune il pagamento del compenso per i servizi forniti nonché assicurare la disponibilità delle sedi previste all'articolo 4.

Il Comune corrisponderà all'affidatario il compenso dovuto a seguito di fatturazioni bimensili secondo le modalità indicate al precedente art. 2.

14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie:

- 1) fallimento dell'affidatario o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;
- 2) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell'affidatario;
- 3) impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l'affidatario e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal disciplinare di gara e suoi allegati;
- 4) violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme del presente Capitolato in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non eliminate dalla L'affidatario, anche a seguito di diffide del Comune ai sensi del precedente art. 9;
- 5) persistente inosservanza, a seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente ( previdenza, infortuni, sicurezza ) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- 6) interruzione non motivata del servizio;
- 7) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- 8 ) mancato rispetto del diritto del Comune ad effettuare i controlli di cui all'articolo 9;
- 9) cessione del contratto, a qualsiasi titolo;
- 10 ) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità qualora le transazioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all'affidatario non spetterà alcun indennizzo e il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione di cui al successivo art. 15, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, qualora il Comune lo richieda, l'affidatario ha l'obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dello stesso. Gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, dedotte le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

#### 15 CAUZIONE.

L'affidatario solleva il Comune da ogni responsabilità civile, penale e/o patrimoniale per qualsivoglia danno subito dagli utenti del servizio o da suoi operatori o da questi causati a terzi durante lo svolgimento delle prestazioni stabilite nel presente Capitolato.

L'affidatario dovrà costituire, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente appalto, una garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 5% del valore del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. Detta cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto.

Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e a spese dell'affidatario, previa espressa dichiarazione della medesima di non aver null'altro a pretendere dal Comune.

#### 16 CESSIONE E SUBAPPALTO.

Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dal Comune.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente contratto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

L'affidatario non potrà cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Comune.

La cessione del contratto costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fa sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

#### 17 ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ.

Ai sensi dell'art. 1375 c.c., l'affidatario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

L'affidatario è altresì obbligato al rispetto di tutte le disposizioni di natura contrattuale in quanto idonee

a disciplinare i rapporti tra la stessa ed il Comune, comunque contenute nei documenti di gara, ivi compresa l'offerta presentata, le quali sono da ritenersi integralmente richiamate e trascritte nel presente contratto.

#### 18 INVARIABILITA' DEI PREZZI.

Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti per la completa attuazione del servizio. L'affidatario, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

#### 19 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI.

Restano a carico dell'affidatario tutte le spese, oneri, formalità, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del servizio.

#### 20 TRATTAMENTO DEI DATI.

L'affidatario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.

L'affidatario deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'affidatario ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

#### 21 DOMICILIO LEGALE.

Per gli effetti del presente appalto l'affidatario si impegna a mantenere il proprio domicilio legale presso il Comune di Rimini.

#### 22 CONTROVERSIE.

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.

#### 23 SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il contratto.

Per il contraente

per il Comune